



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



**Roma 3/06/2026**

*Al Ministro dell'istruzione e del merito, prof. Giuseppe Valditara*

*Al Capo di gabinetto, prof. Giuseppe Recinto*

*e.p.c.:*

*- Ai Capidipartimento dr.sse Carmela Palumbo e Simona Montesarchio*

*- Ai direttori generali degli UU.SS.RR.*

**LORO INDIRIZZI PEC/MAIL**

**OGGETTO: La gestione delle segnalazioni riguardanti le istituzioni scolastiche: Obbligato seguito della nota interdipartimentale n. 1064 del 20 febbraio 2026**

### **1. Premessa obbligata (con inevitabili ripetizioni)**

Nel nostro comunicato ufficiale del 24 febbraio 2026 abbiamo reso partecipe la categoria della nota n. 1064 del 20/02/2026 a firma congiunta dei due capidipartimento del MIM, dr.sse Carmela Palumbo e Simona Montesarchio, recante Gestione delle segnalazioni riguardanti le istituzioni scolastiche e della quale **non vi è tuttora traccia sul sito ufficiale del Ministero**, dovendosi pertanto supporre che le autrici avessero inteso trasmetterla in via riservata ai (soli) direttori degli Uffici scolastici regionali. La nota era o doveva essere il seguito del verbale di conciliazione sottoscritto con il Ministero del Lavoro e del successivo incontro con la S.V. nel corso del quale aveva impartito chiare disposizioni da inviate agli UU.SS.RR. C'è voluto un mese e tanti solleciti prima che la nota fosse inviata!

Vista la genericità della stessa e la conseguente possibilità di interpretazioni soggettive, con nota del 4/03/2026 la scrivente chiedeva:

- a- l'integrazione della nota in epigrafe alla luce di quanto sopra segnalato e argomentato;
- b- che subito dopo e sollecitamente venga pubblicata sul sito del MIM e, a immediato seguito, sui siti degli uffici scolastici regionali. **(All. 1)**

Non avendo ottenuto alcun riscontro lo stesso veniva sollecitato l'8/04/2026 non potendosi accettare un simile modus operandi anche sotto il profilo etico e deontologico **(All. 2)**

La scrivente è, quindi, costretta a ritornare sull'argomento con ulteriori argomentazioni suffragate dalle norme e dalla giurisprudenza.

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**

**Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) -**

**Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



**Nota citata in premessa non poteva e non doveva essere riservata non figurando nella stessa la clausola RISERVATA né in calce ai destinatari né nell'oggetto; e soprattutto per la sua sostanza e per la *ratio* o funzione perseguita.** Perché:

- a) era *normale* – ed è *normale* – farlo alla luce del sole che un capodipartimento (qui due, a significare una totale condivisione), nel doveroso esercizio delle funzioni di coordinamento-direzione-controllo delle direzioni generali del MIM e sue articolazioni periferiche, emani(no) “indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità” (art. 5, comma 1, lettera t del DPCM n. 208/2023, Regolamento di organizzazione del MIM; poi ripreso dall'analogo successivo DPCM n. 185/2024, che vi aggiunge “... anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, da parte di tali organi, ai sensi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, d. lgs. 165/2001”, concernente il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuti all'ingiustificata omissione degli atti del procedimento disciplinare, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli d'insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare);
- b) ai destinatari diretti non si muovevano rilievi critici né si rimarcavano loro inadeguatezze, che oggettivamente avrebbero imposto la tutela della privacy. Si fornivano loro soltanto **“alcune indicazioni di massima per garantire il permanere di rapporti di proficua e serena collaborazione tra l'Amministrazione periferica del Ministero (rectius, uffici scolastici regionali e loro sub-articolazioni provinciali) e le istituzioni scolastiche”**;
- c) e se si voleva garantire il **“permanere di rapporti di proficua e serena collaborazione”** con le istituzioni scolastiche, queste dovevano essere pienamente partecipi – ma non risulta che lo siano state – di come *funziona* (meglio, di come dovrebbe funzionare) a termini di legge e per concordi giurisprudenza e dottrina il complesso sistema della responsabilità disciplinare.

**Dovevano – e devono – saperlo ancor più i dirigenti scolastici:** come soggetti passivi e soprattutto in veste di *autorità disciplinare* nel momento in cui, *datori di lavoro*, sono chiamati ad agire nei confronti del *personale dipendente* gli inerenti poteri per come definiti dalla legge e dal contratto, ma in ordine ai quali non di rado forniscono testimonianza di conoscenza approssimativa a fronte di una materia ad alto tasso di tecnicismo e di non lineare lettura, decisamente ostica per chi – e in larga maggioranza – di formazione umanistica o scientifica (ma sembra pure non meno ostica per alcuni responsabili degli uffici per i procedimenti disciplinari, che la competenza tecnica dovrebbero, *per definizione*, possederla).



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



Senonché il dubbio che si tratti di una nota fantasma – o quantomeno da qualche suo destinatario letta senza un minimo di attenzione – rimane, alla luce di recenti vicende coinvolgenti dirigenti scolastici e dai medesimi posti all’attenzione del Sindacato.

## 2. Una nota da riscrivere ...

Che sia rimasta in un cassetto o effettivamente trasmessa ai destinatari, abbiamo apprezzato – sia pure con alcune riserve – la predetta nota interdipartimentale, che aveva fatto proprie tutte le nostre posizioni replicate nel denunciare comportamenti impropri e abusi palesi da parte di alcuni direttori degli uffici scolastici regionali vieppiù se cumulanti la funzione di responsabile dell’UPD (ciò che la legge non vieta, ma che dovrebbe escludere); e anche quando i soggetti attivi sono i dirigenti scolastici: nell’avvio diretto – ricorrendone i presupposti – del procedimento disciplinare ovvero nella segnalazione all’UPD del fatto ravvisato, dopo aver svolto un’informale istruttoria, disciplinarmente rilevante.

Nello specifico, abbiamo condiviso:

- a) la raccomandazione di gestire gli esposti evitando di utilizzare procedure automatiche e generalizzate di richiesta di informazioni, per effettuare invece caso per caso una necessaria e preliminare accurata analisi sulla loro veridicità, sulla loro rilevanza, sul loro carattere più o meno circostanziato, da ultimo e non per ultimo sull’opportunità di dare seguito a segnalazioni generiche o palesemente pretestuose;
- b) il suggerimento, sussistendo i presupposti cautelativi di cui sopra, di approfondire i casi in cui l’azione disciplinare deve essere effettivamente avviata e poi condotta secondo principi di gradualità e proporzionalità nella scelta degli strumenti di verifica, **“avendo cura di privilegiare in prima battuta forme di dialogo e di scambio di informazioni”** con il soggetto potenzialmente inciso;
- c) la necessità di **“rendere conoscibili ai dirigenti scolastici il contenuto degli atti da cui originano le azioni di verifica in modo da consentire loro di avere una più chiara visione delle problematiche sollevate nello specifico atto e di fornire più agevolmente riscontro”**: **un linguaggio liofilizzato per (non) dire in chiaro del loro diritto alla piena difesa**;
- d) il rispetto della normativa sulla *privacy* dei soggetti in qualunque modo interessati da segnalazioni o esposti (inclusi i dirigenti scolastici), trattando i relativi dati, specie se sensibili, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, utilizzando esclusivamente i canali di comunicazione in grado di garantire la riservatezza delle informazioni, **“laddove richiesto eseguendo le opportune operazioni di oscuramento”**. **Purché** – si sarebbe dovuto aggiungere anche qui – **non compromettano il diritto alla piena difesa e tutela**;
- e) l’obbligo della tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza sui casi *accertati* di illeciti, irregolarità o abusi che compromettano il regolare e corretto funzionamento delle istituzioni

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**

**Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**

**TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717**

**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) -**

**Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



scolastiche, pregiudichino il diritto allo studio, possano minare la serena convivenza delle varie componenti della comunità scolastica o addirittura ledano la sicurezza, la libertà e la dignità delle persone.

Detto questo, dobbiamo parimenti riproporre – e rafforzare – le nostre riserve: partitamente sulla concreta gestione delle segnalazioni e delle eventuali verifiche affidate alle indagini ispettive.

**2.1.** Nel punto in cui la menzionata nota interdipartimentale vuol rendere conoscibili “il contenuto degli atti da cui originano le azioni di verifica” aggiunge che “dovrà sempre essere assicurata la piena ed effettiva tutela dei soggetti segnalanti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing”.

Può così generarsi un corto circuito prodotto da due fattispecie diverse e pertanto da tenere distinte. Perché la legge – ma con significativi distinguo – ammette sì le segnalazioni anonime, ma le tutela solo se si verte in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione” (art.1, comma 1 del D. Lgs. 24/2023); e comunque ne esclude espressamente l’utilizzo nei casi di “contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate” (successivo comma 2): **dunque da cestinare, puramente e semplicemente, come tutte le segnalazioni anonime!**

Tal che **andrà significato in termini espliciti ai direttori generali degli UU.SS.RR.** e relativi responsabili degli UU.PP.DD., nonché ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, che, secondo la più recente giurisprudenza, il nostro ordinamento – come ogni ordinamento evoluto – “non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato” (Consiglio di Stato, Sez III, n. 3828/2025 e come già TAR Lazio, n. 21257/2024), tutt’al più ammettendosene l’utilizzabilità – da parte dell’Autorità giudiziaria – se possono ricavarvi estremi utili per l’individuazione di una *notitia criminis* (Cassazione penale, Sez VI, 22 aprile 2016).

**2.2. Devono considerarsi anonime anche le segnalazioni che recano una firma fino a che la stessa non venga verificata dall’Amministrazione nella sua autenticità,** nel senso di essere riconosciuta come propria da chi vi appare con nome e cognome. Dopo di che “il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione, che diventa un elemento nella disponibilità dell’Amministrazione. E non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione circa la sussistenza di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione” (Consiglio di Stato, n. 1199 del 16 febbraio 2026); o che la comunicazione del denunciante non si rifletta sullo sviluppo dell’istruttoria (allegandosi una



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



perspicua motivazione si da non risolversi in mere clausole di stile), ma che comunque solo giustifica il differimento dell'accesso (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3081/2009; *id.*, sez. VI, n. 3601/2007; *id.*, Sez. III, n. 4539/2014); o che sempre la predetta comunicazione esponga ragionevolmente il denunciante ad azioni discriminatorie e/o ritorsive e/o a indebite pressioni (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8651/2024).

Insomma, la tutela della riservatezza del segnalante non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che va a incidere nella sfera giuridica di terzi. Nel nostro ordinamento, ispirato a principi democratici, di trasparenza e responsabilità, **non sono ammesse denunce segrete: chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti** (TAR Lazio, Sez. II, n. 538/2023 e copiosa giurisprudenza ivi richiamate, in particolare Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3081/2009, cit.). Ciò quand'anche denunce, segnalazioni o esposti importino l'ostensione di dati sensibili e giudiziari se involgono la necessità della cura e della difesa di un proprio interesse giuridicamente apprezzabile (Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 19/2020).

**“Un proprio interesse giuridicamente apprezzabile”** e pertanto degno di essere protetto deriva – secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 1199/2026, cit. – dalla concezione ampia del diritto di difesa, presidiato dall'articolo 24 della Costituzione, per cui l'accesso agli atti non può essere ostacolato ogni qual volta sussista la possibilità che ne derivi *“una qualche utilità”* per la tutela di situazioni soggettive. *“Possibilità”* – occorre precisarlo – in astratto: nel senso che **non deve essere l'Amministrazione a stabilire se in concreto sussista o meno** (tranne che non si tratti di istanze *ictu oculi* pretestuose).

Una *qualche utilità* – prosegue il Supremo giudice amministrativo – nel senso che se anche la segnalazione non ha avuto una determinazione causale nell'avvio dell'attività di vigilanza o ispettiva, rimane tale profilo del tutto ininfluenza, *“posto che tali circostanze non sono idonee a sottrarre i documenti dal perimetro di applicazione del diritto di accesso, atteso che le cause di esclusione sono normativamente stabilite ex articolo 24 dalla legge 241/1990”*.

Dunque, una *qualche utilità* non solo ai fini difensivi, ma pure per poter eventualmente intraprendere azioni giudiziarie nei confronti degli autori della segnalazione a difesa della propria immagine e dell'onore; e indipendentemente dal fatto che la verifica/ispezione non abbia poi rilevato irregolarità e/o comportamenti antidoverosi (così Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/2021).

Ne riviene che, ricevuta una segnalazione – firmata e come tale verificata –, l'Amministrazione **deve** informalmente e riservatamente interloquire con il segnalato dirigente scolastico (ma vale anche per quest'ultimo nel caso che segnalati siano docenti o personale ATA dell'istituzione scolastica diretta), e preliminarmente esibendone il testo, indipendentemente dal fatto che possano seguire indagini ispettive e/o l'ulteriore avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale sanzione irrogata.

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**  
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA  
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717  
PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) -  
Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



**DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



**E se nessuna specifica disposizione normativa sembra imporre questa subitanea e spontanea ostensione, lo richiedono i principi di correttezza, di leale e costruttiva collaborazione istituzionale, il rispetto della persona:** ancor prima che questa avanzi formale richiesta e con il conseguente obbligo all'Amministrazione di corrisponderla.

**2.3.** Se all'esito delle segnalazioni, e relativa interlocuzione con il segnalato, e acquisizione di relazione, si ritiene di dover avviare indagini ispettive, **occorre allora significare a chiare lettere che vanno in via previa perimetrare nella lettera d'incarico**, da esibire ai soggetti ispezionati e che indichi in maniera puntuale l'oggetto delle verifiche e il termine entro cui vanno effettuate.

Ma anche quando le lettere d'incarico sono affette da stitichezza e genericità – tipo: *“accertamento di presunte condotte non conformi alla funzione dirigenziale, con particolare riferimento al clima relazionale intercorrente con i docenti e alla presenza in servizio del dirigente scolastico”* – non possono essere consentite indagini condotte a tutto campo, con il metodo della **pescata a strascico**, durate mesi e nel corso dei quali si tengono audizioni di una pleora di soggetti, si mette a soqquadro la scuola e magari si requisisce **d'autorità l'ufficio di segreteria impegnandolo nella ricerca e riproduzione di una proliferante mole di documenti, punto o poco preoccupandosi dell'intralcio recato allo svolgimento del servizio istituzionale.**

### **3. ... e da pubblicare**

Si chiede pertanto, oltre ad un incontro con le SS.LL., la pubblicazione sul sito del MIM della predetta nota interdipartimentale n. 1064/2026 **con le integrazioni e precisazioni su quanto dedotto, con sua diramazione agli Uffici periferici e alle istituzioni scolastiche.**

Ciò ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 sull'accesso civico generalizzato *“per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali”* nel segno della trasparenza; e avendo **DIRIGENTISCUOLA** un interesse giuridicamente rilevante – ex art. 5 *bis*, decreto citato – consistente nella tutela dei propri soci destinatari di segnalazioni/denunce e/o sottoposti a richieste di chiarimenti o indagini ispettive o a procedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione.

Nella speranza che prevalga il buon senso e che l'Amministrazione abbia, prima ancora della scrivente, interesse a garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche e il benessere di chi le deve gestire, in attesa di riscontro, è gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Presidente nazionale

(Attilio Fratta)



**DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA  
CONFEDERATI CODIRP



DIRIGENTISCUOLA - DISCONF

**Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA**  
**Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA**  
**TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717**  
**PEC: [dirigentiscuola@pec.it](mailto:dirigentiscuola@pec.it) - Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) -**  
**Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org) – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>**